

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AGAMI DIALOGO GIURIDICO INTERCULTURALE APS

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "AGAMI DIALOGO GIURIDICO INTERCULTURALE APS" (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale nel comune di Bassano del Grappa, provincia di Vicenza. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte:

- alla diffusione della cultura sociale, giuridica, economica, (etc..), nazionale ed internazionale, in materia di diritti umani della persona che a titolo di esempio successivamente si indicano: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, diritti dei cittadini e giustizia, in base alle norme vigenti in materia;
- alla creazione di una rete collaborativa tra Organizzazioni ed Enti Pubblici e/o Privati, Istituzioni e politica, in ambito nazionale e internazionale, per elaborare proposte riforme con lo scopo di migliorare la vita;
- al coinvolgimento del genere maschile, in un'ottica propositiva di collaborazione e di inclusione.

L'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore (D.lgs 117/2017):

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett.v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett.w).



Per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'Associazione si propone di:

- Promuovere iniziative di dialogo tra ordini sociali, tra generazioni e tra le diverse culture, al fine di lavorare insieme per il bene della comunità locale, nazionale ed internazionale.
- Sensibilizzare e proporre progetti per lo sviluppo di una cultura di pace, di rispetto e di riforme per la figura femminile nel contesto socio-economico, coinvolgendo in modo propositivo gli uomini;
- Interloquire ad ogni livello istituzionale e promuovere accordi e/o gemellaggi internazionali o altre iniziative di rilievo per l'Associazione affini al presente Statuto.
- Promuovere l'informazione, la documentazione e lo studio di tematiche di carattere giuridico, socio-economico attinenti i diritti umani e ai diritti della donna nel mediterraneo per garantire l'applicazione e lo sviluppo di tali principi in modo uniforme nelle varie realtà.
- Porre in essere iniziative concrete di tutela anche ai sensi dell'art.91 del c.c.p. innanzi ad organi giurisdizionali nazionali e internazionali ai fini della protezione delle libertà fondamentali.
- Favorire il networking nazionale ed internazionale.
- Sensibilizzazione sui temi della salute e formazione per fornire alle donne strumenti adeguati alla crescita in ambito sociale, politico, economico (etc...) attraverso l'organizzazione di laboratori, eventi, seminari di studio, corsi, piani di sviluppo personali e altre attività affini.
- Creazione e partecipazione a progetti.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate in modo esemplificativo a condizione che esse siano ritenute utili ed affini alle finalità statutarie.

Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni. L'Associazione per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi e/o finalità analoghe ed affini.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

ARTICOLO 3 QUALITÀ DI VOLONTARIO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 4 PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ARTICOLO 5 REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, dal Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) di partecipare alle attività associative;
- b) di votare in Assemblea;
- c) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- d) di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- e) di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

ARTICOLO 6

RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

ARTICOLO 7

PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione o da contratti di acquisto.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione;
- b) contributi e liberalità degli associati e di enti privati o pubblici;
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 8

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 9

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale);
- l'Organo di revisione (eventuale).

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive, fatta eccezione per i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo.

Gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

E' ammessa la possibilità di esprimere il proprio voto nelle adunanze per corrispondenza o per via telematica a condizione che il sistema adottato consenta l'identificazione dell'intervenuto.

ARTICOLO 10

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino un massimo di tre associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dallo stesso. Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati o quando lo ritiene necessario il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno, la data della riunione, il luogo e l'orario. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato l'eventuale ulteriore data per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal libro degli associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ARTICOLO 11

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto e sullo scioglimento

dell'associazione; ogni altra competenza spetta all'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 12

CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

ARTICOLO 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'organo di amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. E' composto da tre a cinque membri, sempre e comunque in numero dispari.

Dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale; li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- determina le quote associative ed i termini di versamento,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo alla sostituzione degli stessi con gli associati tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci, mediante comunicazione scritta da effettuarsi a cura del Presidente.

Le riunioni Il Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.

ARTICOLO 14 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza semplice dei presenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 15 I LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
4. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ARTICOLO 16 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'anno sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio secondo le modalità e i tempi previsti dal D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini di legge. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione, il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Associazione è tenuta a disporre il bilancio sociale nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 17 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 18 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 19 CONTROVERSIE

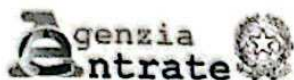
Tutte le eventuali controversie tra gli associati, ovvero tra associati e associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea dei soci. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

ARTICOLO 20 NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto. *(Norma da inserire solo nel caso in cui lo statuto-tipo sia adottato da un'associazione già costituita con un altro statuto)*





DIREZIONE PROVINCIALE DI: VICENZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: BASSANO DEL GRAPPA

Registrazione di Atto Privato

Il 03/01/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T5G, serie 3, numero 14

data di stipula: 02/01/2025

ident.vo telematico: T5G25L000014000QH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91036640240

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91036640240				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

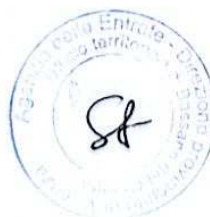
Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVI UT BASSANO DEL GRAPPA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 14
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 02/01/2025 REGISTRATO IL 03/01/2025
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000014

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 91036640240 "AGAMI DIALOGO GIURIDICO INTERCU
ID. TELEMATICO: T5G25L000014000QH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 91036640240

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
ANDREOZZI. ADEGUAMENTO STATUTO TERZO SETTORE D.LGS 117/2017. VERSATI EURO 200
CON F24 DEL 03/01/2025. ESENTE REGISTRO



Associazione AGAMI DIALOGO GIURIDICO INTERCULTURALE
CF. 91036640240
via Sandrigo,29 Bassano del Grappa - VICENZA

Verbale di Assemblea Straordinaria

In data 2, del mese di gennaio, anno 2025, alle ore 16.00, si è riunita presso Via Sandrigo n. 6 – 36061 Bassano del Grappa, l'Assemblea dell'Associazione **AGAMI DIALOGO GIURIDICO INTERCULTURALE** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 12 c. 1 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, sig.ra Kaoutar Badrane, che, constatato che sono presenti n. soci aventi diritto al voto su n. soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione ai sensi dell'art. 7 c.3, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la sig.ra Semina Demiri.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti della necessità di adeguare l'attuale Statuto della società ai dettati della Riforma del Terzo settore sia per integrare alcune parti poco dettagliate dell'attuale Statuto, sia perché è nell'interesse dell'Associazione procedere all'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in veste di associazione di promozione sociale (APS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto dando evidenza che esso è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo Settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione lo Statuto nella sua integrità.

Dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, l'Assemblea approva il nuovo Statuto sociale così come modificato e allegato al presente verbale. La denominazione dell'Associazione sarà pertanto così definita:

"AGAMI DIALOGO GIURIDICO INTERCULTURALE APS"

L'assemblea, *all'unanimità*, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e alla successiva iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.50.

Il Presidente
Kaoutar Badrane.



Il segretario verbalizzante
Semina Demiri

